

Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2023, n. 34-7283

**Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte. Modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come integrata dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 nella parte in cui limita l'adesione di un componente ad una sola squadra in ambito regionale.**



Seduta N° 381

Adunanza 24 LUGLIO 2023

Il giorno 24 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 10:50 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Marco GABUSI - Vittoria POGGIO - Marco PROTOPAPA

#### **DGR 34-7283/2023/XI**

#### **OGGETTO:**

Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte. Modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come integrata dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 nella parte in cui limita l'adesione di un componente ad una sola squadra in ambito regionale.

A relazione di: (Protopapa), Carosso

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157".

Premesso, inoltre, che:

con la DGR 55-5450 del 29 luglio 2022 è stato adottato il "Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte" che sostituisce integralmente il piano provvisorio di cui all'allegato alla D.G.R. n. 2548 – 74 del 8 aprile 2022, in adeguamento ai pareri dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da *Pestivirus* e da *Asfivirus* (CEREP) trasmesso con nota n. 24363 del 28 giugno 2022, nonché della comunicazione della Direzione generale del Ministero della Salute competente in materia del 4 maggio 2022;

il Ministero della Salute, con nota protocollo num. 28545 del 27 luglio 2022, ha trasmesso alla

Regione Piemonte il “*Piano di controllo ed eradicazione della PSA*” che trova applicazione per la disciplina dell’attività venatoria nelle Zone di restrizione I e II (come stabilite dal Regolamento attuativo Ue 2023/835 del 19 aprile 2023;

con la DGR n. 2-7060 del 15 giugno 2023 è stato adottato il calendario venatorio 2023-2024 e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell’articolo 18 della legge 157/1992 e dell’articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 203/2005;

con l’Ordinanza 2/2023 del Commissario straordinario alla Peste suina, si dispone, all’articolo 3 punto a) lettera *vii* che nella zona di restrizione II è vietata l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale e che l’attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 della citata Ordinanza e delle linee guida operative di cui all’allegato 3.

Premesso, altresì, che la legge regionale 5/2018,

all’articolo 28, comma 7 sancisce che “*Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell’articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all’approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.*”

Richiamato che:

con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

la D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 ha approvato le “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte”, a integrazione delle suddette “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

con la DGR n. 2-7060 del 15 giugno 2023 è stato adottato il calendario venatorio 2023-2024 ed è stata stabilita la durata e la data di inizio della caccia programmata al cinghiale.

Richiamato, inoltre, che l’esercizio venatorio alla specie cinghiale, nella forma di caccia programmata, è consentito esclusivamente secondo i tempi, carniere modalità e mezzi indicati nell’allegato A) alla DGR n. 2-7060 del 15 giugno 2023.

Rilevato che l’allegato A) della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come integrata dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 che ha approvato le “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte”, al punto B.4.1. “Disposizioni operative” prevedono che: “1. *La squadra esercita l’attività venatoria in un solo A.T.C. o C.A. e ciascun componente può aderire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria*”.

Preso atto delle note provenienti dall’Ambito Territoriale di Caccia ATC AT1-AT2 e dall’Ambito Territoriale di Caccia ATC AL4, agli atti del Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, che richiedono per i cacciatori ammessi, la possibilità di potersi iscrivere in più’ squadre per la caccia al cinghiale in Regione Piemonte.

Dato atto che, come risulta dall’istruttoria effettuata dal suddetto Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”:

- Il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) prevedendo urgenti e irrinunciabili correttivi alla programmazione e agli strumenti utilizzati per la gestione faunistica del cinghiale ha come obiettivo il depopolamento del suide in funzione di facilitare il controllo e l’eradicazione della peste suina africana;

- la presenza della PSA rende necessaria una modifica sostanziale dell’attuale approccio gestionale venatorio e di controllo di questa specie, che andrà indirizzato verso un obiettivo di riduzione generalizzata della specie su tutto il territorio regionale;

- il prelievo del cinghiale in forma di caccia programmata e in particolar modo il prelievo a squadre rappresenta una forma di prelievo per l’attuazione del PRIU con numeri importanti di realizzazione;

- consentire al cacciatore di potersi iscrivere in più squadre aumenta il numero dei soggetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del PRIU.

Ritenuto, ciò stante, di modificare il punto B.4.1. “Disposizioni operative” delle predette “Linee guida”, sostituendolo con il seguente:

*“1. La squadra esercita l’attività venatoria in un solo A.T.C. o C.A. I componenti delle squadre al cinghiale possono iscriversi ad altre squadre al cinghiale operanti negli ATC e CA Piemontesi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale 29 aprile 2019, n. 8/R. recante: “Attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria)”.*

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di modificare il punto B.4.1. “Disposizioni operative” dell’allegato A) della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come integrata dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 sostituendolo con il seguente:

*“1. La squadra esercita l’attività venatoria in un solo A.T.C. o C.A. I componenti delle squadre al cinghiale possono iscriversi ad altre squadre al cinghiale operanti negli ATC e CA Piemontesi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale 29 aprile 2019, n. 8/R. recante: “Attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria)”.*

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

-di demandare al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, di provvedere, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento, sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010.